



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 dicembre 2018
(OR. en)

15472/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0416(NLE)**

**FISC 557
ECOFIN 1193
DIGIT 254**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 821 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 821 final.

All.: COM(2018) 821 final



Bruxelles, 11.12.2018
COM(2018) 821 final

2018/0416 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'articolo 397 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹ ("la direttiva IVA") recita: "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva".

Su tale base, il regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio² ("il regolamento di esecuzione IVA") stabilisce norme vincolanti per l'applicazione di talune disposizioni della direttiva IVA. Più in particolare, il capo XI, sezione 2, di detto regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi speciali destinati ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, quali definiti agli articoli da 358 a 369 *duodecies* della direttiva IVA (il cosiddetto "mini sportello unico"). Il mini sportello unico consente ai prestatori di tali servizi di utilizzare un portale web nello Stato membro in cui sono identificati per dichiarare e versare l'IVA esigibile in altri Stati membri.

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2017/2455³ ("la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico") che modifica la direttiva IVA e, in particolare:

- estende il campo di applicazione del mini sportello unico a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, trasformando il mini sportello unico in uno sportello unico;
- introduce disposizioni speciali applicabili ai soggetti passivi che facilitano determinate cessioni effettuate da altri soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.

L'obiettivo della presente proposta è stabilire le norme di attuazione dettagliate necessarie per sostenere queste modifiche della direttiva IVA che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale obiettivo è conseguito mediante una modifica del regolamento di esecuzione IVA.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie per attuare la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, che fa parte del piano d'azione sull'IVA⁴.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Oltre che nel piano d'azione sull'IVA, la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico è stata considerata un'iniziativa fondamentale nella strategia per il mercato unico digitale⁵, nella strategia per il mercato unico⁶ e nel piano d'azione per l'e-government⁷.

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

³ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

⁴ COM (2016) 148 final - "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 397 della direttiva IVA. Tale articolo dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotti le misure necessarie per l'attuazione di detta direttiva.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta modifica le disposizioni dettagliate necessarie per il corretto funzionamento del mini sportello unico di cui al regolamento di esecuzione IVA, a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione. Per il suo funzionamento lo sportello unico si avvale di un sistema informatico a livello dell'UE per lo scambio elettronico di informazioni relative alla registrazione ai fini dell'IVA e alle dichiarazioni IVA tra Stati membri, che deve essere basato su disposizioni giuridiche dettagliate armonizzate. La proposta attua inoltre le disposizioni contenute nella direttiva sull'IVA nel commercio elettronico concernenti i soggetti passivi che facilitano determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. Tali disposizioni devono essere applicate in modo armonizzato da tutti gli Stati membri, al fine di non creare lacune che potrebbero causare perdite di entrate.

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per adeguare il regolamento di esecuzione IVA al fine di tenere conto delle disposizioni della direttiva IVA quale modificata dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico. La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva IVA.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La valutazione d'impatto relativa alla proposta della Commissione che ha portato all'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico conteneva una valutazione del mini sportello unico indicante, tra l'altro, una serie di carenze quali la difficoltà per i soggetti passivi di effettuare rettifiche delle dichiarazioni IVA. Tali carenze, cui si è ovviato nella direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, rendono necessarie modalità di applicazione dettagliate da inserire nel regolamento di esecuzione IVA.

⁵ COM(2015) 192 final.

⁶ COM(2015) 550 final.

⁷ COM(2016) 179 final.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione ha svolto numerose tornate di consultazione con le autorità degli Stati membri, provenienti sia dall'amministrazione fiscale sia dall'amministrazione doganale, nell'ambito del gruppo sul futuro dell'IVA. Essa ha inoltre incontrato le imprese interessate sia nel quadro del gruppo di esperti sull'IVA sia nel corso di riunioni mirate con gli operatori di interfacce elettroniche e gli operatori postali. Infine, nel marzo 2018 si è tenuto a Malta un apposito seminario Fiscalis 2020 durante il quale i rappresentanti delle autorità fiscali e doganali e dei settori imprenditoriali interessati hanno discusso i problemi derivanti dall'attuazione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Le misure in questione sono di natura puramente tecnica e si limitano ad attuare le disposizioni adottate dal Consiglio. Pertanto non è stato necessario procedere a una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta attua la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, che estende il campo di applicazione del mini sportello unico a tutte le prestazioni di servizi transfrontaliere tra imprese e consumatori e alle vendite a distanza di beni (sia all'interno dell'UE che da paesi o territori terzi verso l'UE). Lo sportello unico costituisce un'importante semplificazione per i fornitori interessati, in quanto consente di dichiarare e versare in un unico Stato membro l'IVA relativa a tutte le cessioni e prestazioni effettuate ad acquirenti in altri Stati membri. Questo aspetto è particolarmente importante per le PMI, per le quali, in proporzione, i costi di conformità agli obblighi in materia di IVA sono più elevati rispetto alle imprese più grandi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione sarà monitorata dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), coadiuvato dal proprio sottocomitato per l'informatica, il comitato permanente sulla tecnologia informatica (SCIT).

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

1. **Intervento indiretto del fornitore nella spedizione o nel trasporto**

L'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva IVA, quale modificata dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, definisce le "vendite a distanza intracomunitarie di beni" e le "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi". Tali definizioni comprendono anche le cessioni di beni quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione all'acquirente. Per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali definizioni è necessario definire il significato del termine "indirettamente". Finora tale nozione è stata chiarita soltanto negli orientamenti del comitato IVA. La proposta inserisce il testo di tali

orientamenti nel regolamento di esecuzione IVA, al fine di rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni fiscali [articolo 1, punto 1), lettera b), che aggiunge un nuovo articolo 5 *bis* al regolamento].

2. Disposizioni relative alle interfacce elettroniche

Gli articoli 14 *bis* e 242 *bis* della direttiva IVA, quale modificata dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, introducono disposizioni specifiche per interfacce elettroniche quali mercati virtuali (*marketplace*), piattaforme o portali che facilitano talune cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi. Nelle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre le modalità necessarie per l'applicazione di tali disposizioni, tenendo conto dei seguenti elementi:

- definizione della situazione in cui si ritiene che un soggetto passivo faciliti vendite di beni o prestazioni di servizi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica [proposta dall'articolo 1, punto 1), lettera b), che aggiunge un nuovo articolo 5 *ter* al regolamento, e dall'articolo 1, punto 4), che aggiunge un nuovo articolo 54 *ter* al regolamento];
- disposizioni specifiche sulle condizioni che consentono di determinare quando il pagamento è accettato per stabilire in quale periodo d'imposta dovrebbero essere dichiarate le cessioni effettuate da soggetti passivi che facilitano cessioni di beni nella Comunità attraverso un'interfaccia elettronica o da qualsiasi soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni da territori terzi o paesi terzi [specificate dall'articolo 1, punto 3), che aggiunge un nuovo capo V *bis* e l'articolo 41 *bis* al regolamento, e dall'articolo 1, punto 5), che aggiunge un nuovo articolo 61 *ter* al regolamento];
- il tipo di informazioni da conservare nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. Si dovrebbe tenere conto di quali informazioni dispongono tali soggetti passivi e di quali informazioni sono pertinenti per le amministrazioni fiscali e proporzionate rispetto all'obiettivo della disposizione, nonché della necessità di conformarsi al regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati [cfr. l'articolo 1, punto 4), che aggiunge una nuova sezione 1 *bis* e l'articolo 54 *quater* al regolamento].

A seguito delle discussioni con le autorità degli Stati membri e le imprese, l'articolo 1, punto 1), lettera b), inserisce nel regolamento di esecuzione IVA un nuovo articolo 5 *quater* il quale precisa che:

- ove si consideri che un'interfaccia elettronica abbia essa stessa ricevuto o ceduto i beni, tale interfaccia non è tenuta a pagare un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e versato sulle vendite effettuate mediante l'interfaccia elettronica. Tale disposizione è necessaria per consentire agli Stati membri di esentare le interfacce elettroniche da pagamenti supplementari di IVA nei casi in cui esse dipendano da informazioni trasmesse dal fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica e siano in grado di dimostrare di aver agito in buona fede;
- un fornitore che vende beni tramite l'interfaccia è considerato un soggetto passivo e il suo acquirente una persona che non è soggetto passivo. Tale presunzione esonera l'interfaccia dall'obbligo di provare lo status del venditore e dell'acquirente.

3. Disposizioni relative all'estensione del campo di applicazione dello sportello unico [articolo 1, punto 5), che sostituisce la sezione 2 del capo XI del regolamento di esecuzione IVA].

La maggior parte di queste disposizioni aggiorna la sezione 2 del capo XI del regolamento di esecuzione IVA stabilendo le disposizioni di applicazione necessarie a garantire il corretto funzionamento del mini sportello unico a seguito dell'estensione del suo campo di applicazione.

Inoltre, a seguito della consultazione delle parti interessate viene proposta una serie di modifiche che vanno al di là del semplice adeguamento di tali disposizioni all'estensione dell'ambito d'applicazione del mini sportello unico. Tali modifiche riguardano i seguenti aspetti:

- (a) a norma dell'articolo 369 *octodecies* della direttiva IVA quale modificata dalla direttiva sull'IVA nel commercio elettronico, lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero di identificazione a un intermediario che agisce in nome e per conto di un soggetto passivo che utilizzi lo sportello unico per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. All'articolo 57 *sexies* del regolamento di esecuzione IVA è aggiunto un nuovo comma che precisa che tale numero di identificazione costituisce un'autorizzazione che consente all'intermediario di agire in quanto tale e non può essere utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA su operazioni imponibili.
- (b) A norma dell'articolo 57 *octies* del regolamento di esecuzione IVA, un soggetto passivo che cessi volontariamente di avvalersi del mini sportello unico, indipendentemente dal fatto che continui o no a effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi che possono rientrare in tale regime, è escluso dal beneficio del mini sportello unico in tutti gli Stati membri per due trimestri civili. Tale disposizione è soppressa in quanto non è ritenuta utile dagli Stati membri e può creare oneri aggiuntivi per i soggetti passivi interessati.
- (c) La direttiva sull'IVA nel commercio elettronico consente di rettificare precedenti dichiarazioni IVA presentate tramite lo sportello unico in una dichiarazione successiva presentata entro tre anni, anziché ripresentare la dichiarazione del periodo d'imposta cui si riferiscono le rettifiche, come avviene nel caso del mini sportello unico. La direttiva sull'IVA nel commercio elettronico non specifica tuttavia le modalità in base alle quali devono essere effettuate, a partire dal 2021, le rettifiche di dichiarazioni relative a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2021. Al fine di limitare le ripercussioni che il passaggio da un sistema all'altro può comportare a livello informatico, è preferibile mantenere il sistema attuale per le rettifiche di dichiarazioni IVA presentate tramite il mini sportello unico relative ai periodi che vanno dal quarto trimestre del 2017 al quarto trimestre del 2020. La proposta modifica di conseguenza l'articolo 61 del regolamento di esecuzione IVA.
- (d) Nell'ambito dello sportello unico, le rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA dovranno essere presentate in una dichiarazione successiva. Una volta presentata la dichiarazione IVA finale, un soggetto passivo escluso dal regime dello sportello unico a norma dell'articolo 61 *bis* del regolamento di esecuzione IVA non potrà più presentare ulteriori dichiarazioni IVA. La proposta prevede pertanto che le eventuali rettifiche della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenute dopo la presentazione della dichiarazione finale siano effettuate direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

- (e) La documentazione che deve essere conservata da un soggetto passivo che si avvale del mini sportello unico comprende attualmente il nome dell'acquirente, se noto al soggetto passivo. Tale informazione deve essere conservata solo se disponibile, non è necessaria per stabilire in quale Stato membro la cessione o prestazione è soggetta a imposta e può comportare problemi di protezione dei dati; pertanto, essa non è più inclusa nella documentazione da conservare a cura dei soggetti passivi che si avvalgono dello sportello unico, specificata all'articolo 63 *quater* del regolamento di esecuzione IVA. Nell'articolo 63 *quater* sono incluse ulteriori informazioni sulle restituzioni di beni e sui numeri di spedizione o operazione per facilitare il controllo di tali operazioni.

4. Altre disposizioni

L'articolo 14 è soppresso a seguito della soppressione dell'articolo 34 della direttiva IVA effettuata con la direttiva sull'IVA nel commercio elettronico [articolo 1, punto 2)].

L'articolo 2 dispone che le misure si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2021, che è la data di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva sull'IVA nel commercio elettronico attuata dalla presente proposta. Esso prevede inoltre la possibilità per i soggetti passivi di registrarsi ai fini dello sportello unico a decorrere dal 1° ottobre 2020, per potervi fare ricorso a partire dal 1° gennaio 2021.

Proposta di

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda le cessioni di beni o le prestazioni di servizi facilitate da interfacce elettroniche e i regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 397,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio² è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio³ che, tra l'altro, ha esteso l'ambito di applicazione dei regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi a tutti i tipi di servizi nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La direttiva (UE) 2017/2455 ha inoltre introdotto alcune disposizioni applicabili ai soggetti passivi che facilitano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da altri soggetti passivi tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
- (2) A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione di tali regimi speciali, è opportuno aggiornare le relative modalità di applicazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio⁴.
- (3) Le definizioni di "vendite a distanza intracomunitarie di beni" e "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi" contenute nella direttiva 2006/112/CE comprendono anche le cessioni di beni quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione all'acquirente. Pertanto, per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali definizioni nei vari Stati membri e rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni fiscali, è necessario chiarire e definire il significato del termine "indirettamente" in questo contesto.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

³ Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

- (4) Analogamente, per garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni concernenti i soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità e rafforzare la certezza giuridica sia per i soggetti passivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia per le amministrazioni fiscali che applicano tali disposizioni, è necessario definire ulteriormente il significato del termine "facilita" e precisare i casi in cui si considera che un soggetto passivo non faciliti cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite un'interfaccia elettronica.
- (5) Per garantire l'applicazione uniforme delle norme in materia di IVA è necessario definire chiaramente il momento in cui il pagamento da parte dell'acquirente può considerarsi accettato al fine di stabilire in quale periodo d'imposta debbano essere dichiarate le cessioni effettuate da soggetti passivi che facilitano cessioni di beni nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica o da qualsiasi soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le vendite a distanza di beni da territori terzi o paesi terzi.
- (6) È necessario stabilire il tipo di informazioni che dovrebbe essere conservato nella documentazione dei soggetti passivi che facilitano cessioni di beni e prestazioni di servizi nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica. A tal fine si dovrebbe tenere conto della natura delle informazioni di cui dispongono tali soggetti passivi, della pertinenza di tali informazioni per le amministrazioni fiscali e del requisito in base al quale la presa in conto di tali informazioni e la conservazione della documentazione dovrebbero essere proporzionate per consentire di rispettare i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (7) Si considera che un soggetto passivo che facilita determinate cessioni di beni nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica abbia egli stesso ricevuto e ceduto i beni e sia tenuto a versare l'IVA su tali cessioni. È importante tenere conto del fatto che per dichiarare correttamente l'IVA dovuta e versare l'importo corrispondente tale soggetto passivo può dipendere dall'esattezza delle informazioni comunicate dai fornitori che vendono beni mediante tale interfaccia elettronica. Si può pertanto ragionevolmente disporre che tale soggetto passivo non sia tenuto a versare un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se le informazioni ricevute risultano errate e se può dimostrare che non era né poteva ragionevolmente essere a conoscenza di ciò. Questo dovrebbe consentire agli Stati membri di esentare dall'obbligo di versare un importo di IVA supplementare tali soggetti passivi quando agiscono in buona fede.
- (8) Al fine di ridurre l'onere amministrativo che grava sui soggetti passivi che facilitano determinate cessioni di merci nella Comunità tramite l'uso di un'interfaccia elettronica è opportuno dispensare tali soggetti passivi dall'obbligo di provare lo status del venditore e dell'acquirente. È quindi opportuno introdurre determinate presunzioni refutabili in base alle quali i fornitori che vendono beni attraverso tale interfaccia elettronica sono considerati soggetti passivi e i loro acquirenti persone che non sono soggetti passivi.
- (9) Per evitare dubbi, è necessario specificare che il numero di identificazione assegnato a un intermediario che agisce in nome e per conto di un soggetto passivo che si avvale

⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

del regime d'importazione costituisce un'autorizzazione che gli consente di agire in qualità di intermediario e non può essere utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA sulle operazioni imponibili che egli stesso effettua.

- (10) La disposizione che esclude dal regime speciale per due trimestri civili un soggetto passivo che abbia volontariamente cessato di avvalersi di tale regime non è considerata opportuna dagli Stati membri e può creare oneri aggiuntivi per il soggetto passivo interessato. Tale disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (11) Per limitare le ripercussioni che il cambiamento delle modalità di rettifica di dichiarazioni IVA precedenti nell'ambito di un regime speciale può comportare a livello informatico, è opportuno disporre che le rettifiche di una dichiarazione IVA relativa a un periodo d'imposta precedente la data a partire dalla quale gli Stati membri sono tenuti ad applicare misure nazionali per conformarsi agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 siano effettuate mediante modifiche di tale dichiarazione. Inoltre, poiché le rettifiche di dichiarazioni IVA precedenti dovranno essere presentate in una dichiarazione successiva per i periodi d'imposta decorrenti dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi esclusi da un regime speciale non potranno più effettuare rettifiche in una dichiarazione successiva. È quindi necessario disporre che tali rettifiche siano direttamente effettuate presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.
- (12) Dal momento che il nome dell'acquirente deve essere conservato nella documentazione di un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale unicamente se tale soggetto passivo dispone di tale informazione, che detta informazione non è necessaria per stabilire in quale Stato membro la cessione o prestazione è soggetta all'IVA e che essa può comportare problemi di protezione dei dati, non è più necessario includere il nome dell'acquirente nella documentazione da conservare a cura dei soggetti passivi che si avvalgono di un regime speciale. Tuttavia, per facilitare il controllo delle cessioni di beni assoggettate a un regime speciale, è necessario includere informazioni sulle restituzioni di beni e sui numeri di spedizione o operazione tra le informazioni che devono essere conservate dai soggetti passivi.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:

- 1) il capo IV è così modificato:
 - a) l'intestazione del capo IV è sostituita dalla seguente:

"OPERAZIONI IMPONIBILI

(TITOLO IV DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

SEZIONE 1

Cessioni di beni

(Articoli da 14 a 19 della direttiva 2006/112/CE)";

- b) sono inseriti i seguenti articoli *5 bis*, *5 ter* e *5 quater*:

"Articolo 5 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, nei casi seguenti:

- (a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- (b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
- (c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
- (d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e il terzo o comunica in altro modo al terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Tuttavia si considera che i beni non siano stati spediti o trasportati da o per conto del fornitore quando l'acquirente effettua egli stesso il trasporto dei beni o ne organizza la consegna con un terzo e il fornitore non interviene direttamente o indirettamente per effettuare la spedizione o il trasporto dei beni o per coadiuvarne l'organizzazione.

Articolo 5 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, le condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- (b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- (c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni.

Inoltre, l'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- (a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- (b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
- (c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Articolo 5 quater

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto egli stesso i beni non è considerato responsabile del pagamento di un importo di IVA superiore a quello che ha dichiarato e pagato su tali cessioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo dipende dalle informazioni trasmesse dai fornitori che vendono beni tramite un'interfaccia elettronica o da altri terzi per dichiarare correttamente l'IVA gravante su tali cessioni e versare l'importo corrispondente;
- b) le informazioni ricevute dal soggetto passivo sono errate;
- c) il soggetto passivo può dimostrare che non sapeva né poteva ragionevolmente sapere che tali informazioni erano errate.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE si presume quanto segue:

- a) la persona che vende beni tramite un'interfaccia elettronica è un soggetto passivo;
- b) la persona che acquista tali beni non è un soggetto passivo.

Tuttavia, il soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni può confutare le presunzioni di cui al primo comma se dispone di informazioni contrarie.";

- c) prima dell'articolo 6 è inserita la seguente intestazione:

"SEZIONE 2

Prestazioni di servizi

(Articoli da 24 a 29 della direttiva 2006/112/CE)";

- 2) l'articolo 14 è soppresso;
- 3) è inserito il seguente capo VI *bis*:

"CAPO V bis

FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA

(TITOLO VI DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE)

Articolo 41 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66 *bis* della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il momento in cui la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente è ricevuto da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.";

- 4) al capo X è inserita la seguente sezione 1 *bis*:

"SEZIONE 1 bis

Contabilità

(Articoli da 241 a 249 della direttiva 2006/112/CE)

Articolo 54 ter

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni o presta servizi tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, il termine "facilita" non comprende una cessione di beni o una prestazione di servizi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, le condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione o prestazione;
- b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
- c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni;
- d) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla prestazione del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE, il termine "facilita" non comprende i casi in cui un soggetto passivo effettui unicamente una delle operazioni seguenti:

- a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione o prestazione;
- b) la catalogazione o la pubblicità di beni o servizi;
- c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono offerti beni o servizi, senza ulteriori interventi nella cessione o prestazione.

Articolo 54 quater

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, in relazione alle cessioni per le quali si ritiene che abbia egli stesso ricevuto o ceduto beni conformemente all'articolo 14 *bis* della direttiva 2006/112/CE o qualora partecipi a una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici per cui si presume che agisca a proprio nome conformemente all'articolo 9 *bis* del presente regolamento, la seguente documentazione:

- (a) la documentazione di cui all'articolo 63 *quater* del presente regolamento se il soggetto passivo ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- (b) la documentazione di cui all'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE se il soggetto passivo non ha scelto di applicare uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE.

2. Il soggetto passivo di cui all'articolo 242 *bis* della direttiva 2006/112/CE conserva, per le cessioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le seguenti informazioni:
- (a) il nome e l'indirizzo del fornitore le cui cessioni sono facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica e, se disponibili:
 - i) l'indirizzo di posta elettronica o il sito web del fornitore;
 - ii) il numero di identificazione IVA o il numero di codice fiscale nazionale del fornitore;
 - iii) il numero di conto bancario o il numero di conto virtuale del fornitore;
 - (b) una descrizione dei beni, il loro valore e, se disponibile, il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nonché il momento della cessione;
 - (c) una descrizione dei servizi, il loro valore e, se disponibili, informazioni che consentano di stabilire il luogo e il momento della prestazione.";
- 5) al capo XI, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

"SEZIONE 2

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi, effettuano vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni

(Articoli da 358 a 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE)

Sottosezione 1

Definizioni

Articolo 57 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "regime non UE": il regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;
- 2) "regime UE": il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE;
- 3) "regime di importazione": il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;
- 4) "regime speciale": il "regime non UE", il "regime UE" o il "regime di importazione", a seconda del contesto;
- 5) "soggetto passivo": un soggetto passivo di cui all'articolo 359 della direttiva 2006/112/CE che è autorizzato ad avvalersi del regime non UE, un soggetto passivo di cui all'articolo 369 *ter* di tale direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime UE o un soggetto passivo di cui all'articolo 369 *quaterdecies* della stessa direttiva che è autorizzato ad avvalersi del regime di importazione;

- 6) "intermediario": una persona quale definita all'articolo 369 *terdecies*, punto 2), della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 2

Applicazione del regime UE

Articolo 57 ter

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui è stabilita detta sede è lo Stato membro di identificazione.

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica fuori della Comunità, ma dispone di più di una stabile organizzazione nella Comunità, tale soggetto passivo può scegliere come Stato membro di identificazione qualsiasi Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione, a norma dell'articolo 369 *bis*, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

2. Se un soggetto passivo non stabilito nella Comunità si avvale del regime UE per le vendite di beni, lo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati è lo Stato membro di identificazione. Qualora vi sia più di uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, il soggetto passivo può scegliere come Stato membro di identificazione qualsiasi Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati, conformemente all'articolo 369 *bis*, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 3

Ambito di applicazione del regime UE

Articolo 57 quater

Il regime UE non si applica ai servizi prestati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. La prestazione di tali servizi è dichiarata alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

Sottosezione 4

Identificazione

Articolo 57 quinquies

1. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime non UE o del regime UE, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

Tuttavia, se la prima cessione di beni o prestazione di servizi rientrante nel regime non UE o nel regime UE è effettuata anteriormente alla data suddetta, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima cessione o prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l'inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima cessione o prestazione.

2. Se un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di importazione, tale regime speciale si applica a decorrere dal giorno in cui al soggetto passivo o all'intermediario è stato assegnato il numero individuale d'identificazione IVA per il regime di importazione previsto all'articolo 369 *octodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 57 sexies

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

Il numero di identificazione individuale attribuito a un intermediario ai sensi dell'articolo 369 *octodecies*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE gli consente di agire in qualità di intermediario per conto di soggetti passivi che si avvalgono del regime di importazione. Tale numero non può essere tuttavia utilizzato dall'intermediario per dichiarare l'IVA su operazioni imponibili.

Articolo 57 septies

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 *bis*, primo comma, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Se non è stabilito nella Comunità, il soggetto passivo che si avvale del regime UE per la cessione di beni indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, uno Stato membro a partire dal quale spedisce o trasporta i beni.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una sede dell'attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione o dalla data in cui il soggetto passivo cessa di spedire o trasportare beni a partire da tale Stato membro.

2. Se un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o un intermediario che agisce per suo conto cessa di soddisfare le condizioni definite all'articolo 369 *terdecies*, secondo comma, punto 3), lettere da b) a e), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui il soggetto passivo o il suo intermediario è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione.

Tuttavia, se soddisfa ancora le condizioni di ammissibilità al regime speciale, per continuare ad avvalersi di detto regime il soggetto passivo o il suo intermediario indica, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Se lo Stato membro di identificazione cambia conformemente al secondo comma, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo o il suo intermediario

cessa di disporre di una sede della propria attività economica o di una stabile organizzazione nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

Articolo 57 octies

1. Un soggetto passivo che si avvale del regime non UE o del regime UE può cessare di utilizzare detti regimi speciali a prescindere dal fatto che continui o no a cedere beni o prestare servizi che possono rientrare in detti regimi. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

L'adempimento degli obblighi in materia di IVA per cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un soggetto passivo che si avvale del regime di importazione può cessare di utilizzare detto regime a prescindere dal fatto che continui o no a effettuare vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese successivo e il soggetto passivo non è più autorizzato ad avvalersi del regime per le cessioni effettuate a partire da tale data.

Sottosezione 5

Obblighi di comunicazione

Articolo 57 nonies

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione, a seconda del caso:
 - (a) la cessazione delle sue attività rientranti in un regime speciale;
 - (b) eventuali cambiamenti delle sue attività rientranti in un regime speciale ove non soddisfatti più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale;
 - (c) eventuali modifiche delle informazioni precedentemente trasmesse allo Stato membro di identificazione.
2. In caso di cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo al trasferimento della sede. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

Sottosezione 6

Esclusione

Articolo 58

1. Se un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali soddisfa uno o più dei criteri di esclusione di cui all'articolo 369 *sexies* o dei criteri di radiazione dal registro di identificazione di cui all'articolo 363 o all'articolo 369 *novodecies*, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione o di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

2. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime non UE o dal regime UE prende effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica. Tuttavia, se è dovuta a un trasferimento della sede dell'attività economica o della stabile organizzazione o del luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, l'esclusione prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.
3. L'esclusione di un soggetto passivo dal regime di importazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo, tranne nelle seguenti situazioni:
 - (a) se l'esclusione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
 - (b) se l'esclusione è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme di tale regime, nel qual caso l'esclusione prende effetto a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è trasmessa per via elettronica al soggetto passivo.
4. Fatta eccezione per la situazione di cui alla lettera b), il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'utilizzo del regime di importazione resta valido per il periodo di tempo necessario per l'importazione dei beni che erano stati ceduti anteriormente alla data di esclusione, periodo che non può tuttavia superare due mesi a decorrere da tale data.
5. Se un intermediario soddisfa uno dei criteri di radiazione di cui all'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di identificazione radia tale intermediario dal registro di identificazione ed esclude dal regime di importazione i soggetti passivi da esso rappresentati.

Solo lo Stato membro di identificazione può radiare un intermediario dal registro di identificazione.

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di radiazione su qualunque informazione disponibile, comprese le informazioni trasmesse da un altro Stato membro.

La radiazione di un intermediario dal registro di identificazione prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per

via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta, tranne nelle seguenti situazioni:

- (a) se la radiazione è dovuta a un trasferimento della sede della sua attività economica o della sua stabile organizzazione, nel qual caso essa prende effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento;
- (b) se la radiazione dell'intermediario è dovuta alla sua persistente inosservanza delle norme del regime di importazione, nel qual caso essa prende effetto dal giorno successivo al giorno in cui la decisione di radiazione è trasmessa per via elettronica all'intermediario e ai soggetti passivi che esso rappresenta.

Articolo 58 bis

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato per un periodo di due anni cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili rispettivamente ai sensi dell'articolo 363, lettera b), dell'articolo 369 *sexies*, lettera b), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude la possibilità di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da uno di tali regimi.

Articolo 58 ter

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da tutti i regimi speciali in tutti gli Stati membri per i due anni successivi al periodo di dichiarazione nel corso del quale è stato escluso.

Tuttavia il primo comma non si applica per il regime di importazione se l'esclusione è dovuta a inosservanza persistente delle norme da parte dell'intermediario che agisce per conto del soggetto passivo.

Se un intermediario è radiato dal registro di identificazione per inosservanza persistente delle norme del regime di importazione, non è autorizzato ad agire in qualità di intermediario per i due anni successivi al mese nel corso del quale è stato radiato dal registro.

2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell'inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell'articolo 363, lettera d), dell'articolo 369 *sexies*, lettera d), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 2, lettera c), o dell'articolo 369 *novodecies*, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno nei casi seguenti:
 - (a) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 60 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA non è stata presentata per ciascuno di detti periodi entro dieci giorni dall'emissione del sollecito;
 - (b) se nei suoi confronti o in quelli dell'intermediario che agisce per suo conto sono stati emessi solleciti ai sensi dell'articolo 63 *bis* dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre periodi di dichiarazione immediatamente precedenti e l'intero importo dell'IVA dichiarata non è stato versato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto per ciascuno di detti periodi entro dieci

giorni dall'emissione del sollecito, salvo se l'importo non ancora versato è inferiore a 100 EUR per ciascun periodo di dichiarazione;

- (c) se, a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione e un mese dopo un ulteriore sollecito emesso da tale Stato membro, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 *duodecies* e 369 *quinvicies* della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 58 quater

Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE o dal regime UE adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi sorti dopo la data in cui l'esclusione ha avuto effetto.

Sottosezione 7

Dichiarazione IVA

Articolo 59

1. Ciascun periodo di dichiarazione di cui all'articolo 364, all'articolo 369 *septies* o all'articolo 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo di dichiarazione indipendente.
2. Se, a norma dell'articolo 57 *quinquies*, paragrafo 1, secondo comma, si applica un regime non UE o un regime UE a decorrere dalla data della prima cessione o prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima cessione o prestazione.
3. Se è registrato agli effetti del regime non UE e del regime UE in un periodo di dichiarazione, il soggetto passivo presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti allo Stato membro di identificazione per ciascun regime in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate e ai periodi contemplati da tale regime.
4. Se il cambiamento dello Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies* avviene dopo il primo giorno del periodo di dichiarazione in questione, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti sia al precedente che al nuovo Stato membro di identificazione in relazione alle cessioni e prestazioni effettuate nei rispettivi periodi in cui tali Stati membri costituivano lo Stato membro di identificazione.

Articolo 59 bis

Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell'ambito di detto regime speciale e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni, tale soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate cessioni o prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

Articolo 60

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell'ambito dei regimi speciali non sono arrotondati all'unità monetaria intera più vicina. È indicato e versato l'importo esatto dell'IVA.

Articolo 60 bis

Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364, dell'articolo 369 *septies* o dell'articolo 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

Articolo 61

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2020 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione, soltanto mediante modifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal primo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale.

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

Articolo 61 bis

1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell'esclusione o del cambiamento, se:

- (a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;
- (b) è escluso da uno dei regimi speciali;
- (c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per tutti i soggetti passivi per conto dei quali agisce nonché eventuali dichiarazioni tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se:
- (a) è radiato dal registro di identificazione;
 - (b) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell'articolo 57 *septies*, paragrafo 2.

Qualsiasi rettifica della dichiarazione finale e delle dichiarazioni precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

Sottosezione 7 bis

Regime di importazione – fatto generatore

Articolo 61 ter

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 *quindecies* della direttiva 2006/112/CE, per "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il momento in cui la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente è stato ricevuto da o per conto del soggetto passivo che si avvale del regime di importazione o, ai fini dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, dal fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione.

Sottosezione 8

Valuta

Articolo 61 quater

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l'euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

Sottosezione 9

Pagamenti

Articolo 62

Fatti salvi l'articolo 63 *bis*, terzo comma, e l'articolo 63 *ter*, un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

I pagamenti dell'IVA effettuati dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto a norma dell'articolo 367, dell'articolo 369 *decies* o dell'articolo 369 *tervicies* della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell'articolo 364, dell'articolo 369 *septies* o dell'articolo 369 *vicies* di tale direttiva. Qualsiasi adeguamento successivo degli importi pagati è effettuato dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può

essere imputato a un'altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento indica il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

Articolo 63

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all'importo risultante dalla dichiarazione IVA presentata a norma dell'articolo 364, dell'articolo 369 *septies* o dell'articolo 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE rimborsa l'importo eccedente direttamente al soggetto passivo interessato o all'intermediario che agisce per suo conto.

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e ha già distribuito tale importo agli Stati membri di consumo, questi ultimi rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l'eventuale importo eccedente direttamente al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto.

Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi che vanno fino all'ultimo periodo di dichiarazione del 2018 incluso, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell'importo trattenuto a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l'eccedenza al netto dell'importo che deve essere rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l'importo di detti rimborsi.

Articolo 63 bis

Se un soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364, dell'articolo 369 *septies* o dell'articolo 369 *vicies* della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica al soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto, il decimo giorno successivo al termine ultimo in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367, all'articolo 369 *decies* o all'articolo 369 *tervicies* della direttiva 2006/112/CE, un sollecito indicante l'importo dell'IVA ancora da versare.

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell'IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Se tali solleciti successivi sono stati emessi da uno Stato membro di consumo, l'IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione che il sollecito è stato inviato.

Articolo 63 ter

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell'IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo o l'intermediario che agisce per suo conto versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

Sottosezione 10

Documentazione

Articolo 63 quater

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 *duodecies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

- (a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti o in cui i servizi sono prestati;
- (b) il tipo di servizi prestati o la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- (c) la data della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- (d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- (e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- (f) l'aliquota IVA applicata;
- (g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- (h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- (i) se disponibili, eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni o della prestazione dei servizi;
- (j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- (k) per quanto riguarda i servizi, le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale e, per quanto riguarda i beni, le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;
- (l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata.

2. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi dell'articolo 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto deve contenere le informazioni seguenti:

- (a) lo Stato membro di consumo in cui i beni sono ceduti;
- (b) la descrizione e il quantitativo dei beni ceduti;
- (c) la data della cessione dei beni;
- (d) la base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- (e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- (f) l'aliquota IVA applicata;
- (g) l'importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- (h) la data e l'importo dei pagamenti ricevuti;
- (i) se disponibili, eventuali acconti ricevuti prima della cessione dei beni;
- (j) in caso di emissione di fattura, le informazioni ivi riportate;
- (k) le informazioni utilizzate per determinare il luogo di partenza e il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni all'acquirente;

- (l) elementi di prova riguardanti eventuali restituzioni di beni, compresa la base imponibile e l'aliquota IVA applicata;
- (m) il numero unico della spedizione o il numero unico dell'operazione.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono registrate dal soggetto passivo o dall'intermediario che agisce per suo conto in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna cessione di beni o prestazione di servizi.

Se a un soggetto passivo o all'intermediario che agisce per suo conto è stato chiesto di presentare per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369, 369 *duodecies* e 369 *quinquies* della direttiva 2006/112/CE e tale soggetto passivo o intermediario non ha provveduto all'invio entro 20 giorni dalla data della richiesta, lo Stato membro di identificazione gli trasmette un sollecito invitandolo a presentare tale documentazione. Lo Stato membro di identificazione comunica per via elettronica agli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui all'articolo 360, all'articolo 369 *quater* o all'articolo 369 *sexdecies* della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*